

COPIA



COMUNE DI QUART
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 44

OGGETTO:

TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 - DETERMINAZIONI IN MERITO RELATIVE ALL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **trenta**, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti, in sessione Straordinaria, in seduta pubblica ed in Prima convocazione. La seduta si è svolta presso l'Auditorium comunale sito in Loc. Bas Villair per ragioni di tutela della salute pubblica, al fine di garantire il distanziamento di sicurezza tra i componenti in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19.

Risultavano presenti le seguenti persone:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
BERTHOLIN Fabrizio - Sindaco	Si	ARCARO Massimo - Consigliere	Si
BERGAMASCO Manuela - Vice Sindaco	Si	BLUA Paolo - Consigliere	Si
CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Si	DELFINO Luca - Consigliere	Si
MORABITO Mariella - Consigliere	No	NICOLETTA Graziano - Presidente	Si
SALVATORELLI Sauro - Consigliere	Si	OREILLER Davide - Consigliere	Si
MEAN Katia - Consigliere	Si	PISON Lucia - Consigliere	Si
MACHET Luca - Consigliere	Si	MARZANI Fabio - Consigliere	Si
D'HERIN Sonia - Consigliere	Si	VAIRETTO Renata - Consigliere	No
ADURION Luca - Consigliere	Si		
Totale Presenti:			15
Totale Assenti:			2

Il Presidente comunica che i Consiglieri assenti sono giustificati.

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa SALVADORI Sara.

Il Signor Graziano NICOLETTA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 - DETERMINAZIONI IN MERITO RELATIVE ALL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Ente Territorialmente Competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

DATO ATTO che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, *«limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per

l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari.

CONSIDERATO che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RI;

CONSIDERATO che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

EVIDENZIATO che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

EVIDENZIATO, in tal senso, che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell'ambito del nuovo Regolamento approvato dal Comune in data odierna con deliberazione di C.C. n. 43 in data odierna è stata espressamente prevista l'applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche per i magazzini di materie prime e di prodotti finiti che non siano direttamente collegati alla produzione;

VISTO l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che per rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, nonché mantenere le stesse scadenze fissate negli ultimi anni, ovvero 31 ottobre 2021 prima rata e 30 aprile 2022 la seconda rata, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione anche della prima rata nonostante sia precedente a quella del 1° dicembre;

CONSIDERATO che, pur a fronte di tale previsione regolamentare, la diminuzione della base imponibile TARI derivante dalla non applicabilità del tributo alle aree produttive delle attività industriali, artigianali e agricole potrà comportare minor gettito che – non potendo avere un diretto riscontro in termini di riduzione del costo del servizio, a fronte della metodologia di

predisposizione del PEF legata alla disciplina introdotta da ARERA e della difficoltà di intervenire sul contratto di servizio stipulato con Gestore del servizio per ridefinire i servizi da prestare all'utenza a fronte della nuova normativa – dovrà necessariamente portare ad una redistribuzione del minor gettito tra le altre categorie delle Utenze non domestiche, con conseguenti aumenti delle relative tariffe;

RITENUTO, in tal senso, che la copertura del minor gettito determinato dalla sottrazione dalla base imponibile TARI delle attività industriali, artigianali e agricole non possa essere ottenuta a seguito della redistribuzione dei relativi maggiori costi anche sull'Utenza domestica, in considerazione della metodologia di predisposizione del PEF, che distingue i costi generati dalle Utenze domestiche e non domestiche, ripartendo di conseguenza il gettito da introitare dalle due tipologie di Utenze;

RITENUTO pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI applicabili alle Utenze non domestiche tenendo conto del minor gettito stimato che potrà derivare al Comune nel 2021 dalla mancata applicazione della TARI alle categorie sopra individuate;

VISTO il Piano Economico finanziario, redatto dal Servizio Associato Rifiuti, in qualità di Ente Territorialmente Competente, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité n. 43 del 9 giugno 2021;

SENTITO il Vice Sindaco, Sig.ra Bergamasco Manuela, illustrare l'argomento oggetto della proposta di deliberazione precisando che:

- l'aumento del costo del Piano Economico Finanziario 2021 deriva dalla nuova modalità di calcolo prevista dall'autorità ARERA e dal recupero dei costi di smaltimento relativi all'anno 2019 e 2020;
- il suddetto piano sconta, infine, le scelte politiche fatte a livello regionale e di Unité sul sistema di raccolta e di smaltimento;

CONSIDERATO che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e il Servizio Associato Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

RITENUTO in ogni caso opportuno prevedere che l'Ufficio Tributi effettui, nel corso del secondo semestre dell'anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel perimetro applicativo della TARI, anche a seguito dell'acquisizione di specifica documentazione da parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per valutare l'effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservando sin da ora la possibilità per l'Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle attività che dovessero subire i maggiori aumenti tariffari;

CONSIDERATO sotto questo profilo che, nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha portato ad un ulteriore intervento del Governo che, con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di

conversione, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

RITENUTO pertanto che i trasferimenti derivanti dal Fondo erogato dallo Stato dovranno essere utilizzati per accordare un contributo compensativo analogo a quello previsto per l'anno 2020 a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso del 2021 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria;

VISTO il Piano tariffario TARI 2021 approvato dalla Giunta dell'Unité Mont-Emilius con delibera n. 45 del 16 giugno 2021 che definisce le tariffe da applicare per le utenze domestiche e non domestiche e la definizione del contributo compensativo per le utenze non domestiche in termini di riduzione percentuali della parte variabile, in proporzione alle restrizioni subite da categorie omogenea di attività, secondo l'articolazione tariffaria delle utenze non domestiche prevista dal DPR 158/2020;

VISTO che, in base a quanto previsto dal comma 3, art. 6 del DL 73/2021, i Comuni possono concedere riduzioni della TARI, in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

CONSIDERATO che per l'anno 2020 con L.R. 8/2020 la Regione Autonoma Valle d'Aosta aveva incrementato i trasferimenti senza vincolo settoriale per un importo pari a 16.235.992,45 utili anche al fine di compensare le minori entrate tributarie ed extratributarie registrate nell'anno 2020 sui bilanci comunali, e che tale azione del governo regionale potrà realizzarsi anche per l'anno 2021 in fase di assestamento del bilancio, concretizzandosi nel secondo semestre;

PRESO ATTO quindi che in caso di disponibilità di nuove risorse l'amministrazione si riserva di prevedere l'erogazione di un contributo compensativo a favore delle utenze domestiche e delle eventuali utenze non domestiche che non beneficiano delle misure agevolative previste da questo provvedimento, demandando l'introduzione e la definizione delle modalità di determinazione e di erogazione di tali contributi ad una successiva delibera di Giunta Comunale, al fine di poter prima verificare l'effettiva disponibilità di risorse;

CONSIDERATO che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2021, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO, pertanto, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio;

VISTO il parere in merito alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*", nonché ai sensi dell'art. 12 "*Responsabili dei servizi e responsabili degli uffici comunali associati*", comma 2, del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, reso dal responsabile del servizio entrate associato dell'Unité des Communes valdôtaine Mont-Emilius;

VISTO il parere in merito alla **regolarità contabile**, reso dal **Responsabile dell'Ufficio Associato finanziario e contabile** ai sensi degli articoli 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*", 32 comma 4 dello Statuto e 5 comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal **Segretario in ordine alla legittimità**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante "*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*";

VISTO il vigente statuto comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	n. 15
Consiglieri votanti:	n. 15
Voti favorevoli:	n. 15
Voti contrari:	nessuno
Astenuti:	nessuno

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE le tariffe della TARI 2021 e, per le utenze non domestiche, le riduzioni percentuali della parte variabile in proporzione alle restrizioni subite da categorie omogenee di attività, come da allegato, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI PRENDERE ATTO del piano economico finanziario, redatto dal Servizio Associato rifiuti, in qualità di ente Territorialmente Competente, approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unité n. 43 del 9 giugno 2021;

DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;

DI STABILIRE che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza è fissata per il 31 ottobre 2021 e 30 aprile 2022;

DI DEMANDARE in ogni caso l'introduzione e la definizione delle modalità di determinazione e di erogazione ulteriori contributi compensativi ad una successiva delibera di Giunta Comunale, nel momento in cui la Regione Valle d'Aosta in fase di assestamento di bilancio erogasse ulteriori trasferimenti senza vincolo settoriale al fine di compensare le minori entrate tributarie ed extratributarie sui bilanci comunali come già fatto per l'anno 2020;

DI RISERVARSI, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

CM/nc/SS

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NICOLETTA Graziano

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa SALVADORI Sara

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, nel sito istituzionale di questo Comune, come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 a partire dal 02/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 02/07/2021

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa SALVADORI Sara

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 02/07/2021

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa SALVADORI Sara

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quart, 02/07/2021

IL SEGRETARIO

ALLEGATO APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

	Coefficienti			
	Ka	Kb	PF	PV
Nucleo familiare				
1 componente	0,84	0,90	0,92 €	42,55 €
2 componenti	0,98	1,80	1,07 €	85,10 €
3 componenti	1,08	2,30	1,18 €	108,74 €
4 componenti	1,16	3,00	1,26 €	141,84 €
5 componenti	1,24	3,60	1,35 €	170,20 €
6 o più componenti	1,30	4,10	1,41 €	193,84 €

Categorie di attività	Riduzione PV	Coefficienti			
		Kc	Kd	PF	PV
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50%	0,32	3,00	0,19 €	0,45 €
2. Campeggi, distributori carburanti (*)	80%	0,67	5,77	0,40 €	0,86 €
3. Stabilimenti balneari	80%	0,38	3,63	0,23 €	0,54 €
4. Esposizioni, autosaloni, utenze cessate, autorimesse, depositi, magazzini e aree scoperte operative senza alcuna vendita diretta.	50%	0,30	2,76	0,18 €	0,41 €
5. Alberghi con ristorante	80%	1,07	9,33	0,63 €	1,38 €
6. Alberghi senza ristorante	80%	0,80	6,79	0,48 €	1,01 €
7. Case di cura e riposo	0%	0,95	7,91	0,56 €	1,17 €
8. Uffici, agenzie, studi professionali	50%	1,00	8,48	0,59 €	1,26 €
9. Banche ed istituti di credito	0%	0,55	4,57	0,33 €	0,68 €
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	30%	0,87	7,61	0,52 €	1,13 €
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10%	1,07	9,71	0,63 €	1,44 €
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) (**)	20%	0,72	6,55	0,43 €	0,97 €
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20%	0,92	8,03	0,55 €	1,19 €
14. Attività industriali con capannoni di produzione	50%	0,43	4,50	0,26 €	0,67 €
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	50%	0,55	5,61	0,33 €	0,83 €
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	80%	4,84	39,67	2,85 €	5,85 €
17. Bar, caffè, pasticceria	80%	3,64	29,82	2,14 €	4,40 €
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0%	1,76	14,43	1,04 €	2,13 €
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	10%	1,54	12,59	0,91 €	1,86 €
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10%	6,06	49,72	3,57 €	7,34 €
21. Discoteche, night club	100%	1,04	8,56	0,62 €	1,27 €

(*) eccetto i distributori di carburante che avranno una riduzione pari al 30% parte variabile

(**) eccetto per le attività di parrucchieri ed estetisti che avranno una riduzione pari al 70% parte variabile